

Allegato "C" al Repertorio N. 48125/20626

**Statuto della
"Associazione Sportiva Dilettantistica Sottocosta"**

Art. 1 - Denominazione e Sede

L'associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Sottocosta" in breve "A.S.D. Sottocosta" costituita il 12/2/2001 a Marciana Marina (LI) ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione Italiana, del Codice Civile, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii. è retta dalle norme del presente statuto ed assume la forma dell'Associazione con personalità giuridica.

La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione ha sede in Trevignano Romano.

Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune, potrà essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 2 - Natura, finalità ed assenza di scopo di lucro

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo.

Essa non ha alcun scopo di lucro ed opera ai fini sportivi dilettantistici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

a) eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio;

b) è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci associati.

L'associazione ha una dimensione nazionale ed è composta da praticanti di canoa, particolarmente di kayak da mare nonché

da tecnici di canoa, particolarmente di kayak da mare, ammessi ed aggiornati da Sottocosta che ne gestisce l'albo associativo, organizza gli incontri ad essi dedicati e ne promuove le attività.

E' riconosciuta da diverse organizzazioni culturali e sportive nazionali e ad esse può iscriversi o affiliarsi con delibera del Consiglio Direttivo; con questi ed altri soggetti può stabilire rapporti di collaborazione per la formazione dei tecnici di canoa, per lo sviluppo delle diverse attività rivolte ai praticanti nonché per l'elaborazione delle informazioni sulla canoa.

Articolo 3 - Oggetto sociale

L'associazione, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nelle discipline sportive riconosciute dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, con particolare riguardo al kayak da mare, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, nonché di qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha come obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

Con delibera del Consiglio Direttivo l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l'associazione potrà, prevalentemente in favore dei propri Soci e dei tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti a cui l'associazione stessa ha aderito svolgere:

1. **Attività tecnico didattiche** per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio

dei Ministri. In particolare, le attività tecniche, didattiche, di istruzione e di formazione di Sottocosta sono attuate:

- a) Caratterizzando i canoni didattici del kayak da mare e delle altre canoe in sintonia con quanto avviene nel resto d'Europa ed in America Settentrionale.
- b) Definendo i profili dei corsi fondamentali e di specializzazione di canoa.
- c) Stabilendo i modelli di formazione dei praticanti di canoa ed i modelli di formazione ed aggiornamento dei tecnici.
- d) Organizzando e gestendo corsi di istruzione e formazione per praticanti di canoa e tecnici nonché stage di aggiornamento e incontri tecnici di approfondimento.
- e) Realizzando materiali didattici (articoli, testi e video) dedicati a pagaiatori e tecnici, revisionando periodicamente il materiale prodotto.
- f) Curando l'Albo dell'associazione dei tecnici Sottocosta con la verifica dei requisiti amministrativi, l'emissione di disposizioni, la stesura di regolamenti, la diffusione di circolari e note informative.
- g) Cooperando con altre organizzazioni nazionali od estere del settore canoa-kayak per la realizzazione di progetti tecnico-didattici di istruzione e formazione.
- h) Programmando - per autofinanziamento e senza scopo di lucro - attività di corsi e campi scuola di canoa, oltre ad uscite in ambiente, svolte con il supporto dei tecnici Sottocosta.

2. **attività sportive** realizzate:

- o Strutturando un Progetto Competizioni secondo le linee guida definite dalla Federazione affiliante,
 - o La ragione delle gare: un'opportunità di interesse verso le canoe da mare.
 - o Le Discipline di kayak da mare.
 - o Procedure per l'organizzazione di eventi:
 - Norme per il Bando di Gara.
 - Istruzioni di Gara.
 - o Regolamenti per le Competizioni.
- a) Sostenendo la competizione atletica avviando una serie di gare in kayak da mare.
 - b) Partecipando con i propri atleti alle gare nelle varie discipline di canoa.

Articolo 4 - Attività secondarie e strumentali

L'associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che

abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri ed i limiti determinati dalla legge.

In particolare, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- a) esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- b) cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- c) costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
- d) gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;
- e) esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- f) organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;
- g) attivare e mantenere rapporti con Enti Pubblici, Parchi, Riserve ed Aree Marine Protette, Associazioni Culturali eccetera allo scopo di realizzare azioni informative ed educative volte alla promozione della canoa da mare come mezzo privilegiato per la conoscenza e la salvaguardia delle coste;
- h) organizzare e svolgere workshop, manifestazioni, convegni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed altri eventi di aggregazione sociale di carattere culturale e sportivo anche attraverso l'istituzione di premi e borse di studio;

- i) promuovere lo scambio con altre organizzazioni non lucrative aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando attività sportive in lingua straniera, facilitando lo scambio e la comunicazione della pratica sportiva tra soggetti di diversa nazionalità, viaggi di approfondimento e conoscenza dell'attività sportiva;
- j) svolgere attività editoriale attraverso la realizzazione e la pubblicazione di materiali sulle attività di canoa, ovvero materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva e sociale, incentivando la specificità del kayak da mare nella sua duplice accezione di attività di kayak da mare praticabili e di imbarcazioni dedicate all'ambiente marino, organizzando incontri e riunioni tra tecnici e pagaiatori, maturando esperienze negli ambienti della canoa italiani ed esteri per un valido sviluppo di queste attività in Italia, sviluppando la conoscenza e la pratica del kayak da mare come attività di turismo costiero a basso impatto ambientale sensibilizzando i pagaiatori al rispetto dell'ecosistema marino, dando impulso al riconoscimento specifico della navigazione in kayak da mare nell'ambito della normativa per la nautica da diporto, appoggiando attività ecologiche ed in difesa della natura;
- k) organizzare attività di comunicazione attraverso la realizzazione e gestione del dominio web dell'associazione - www.sottocosta.it, coordinando la diffusione di notizie ed informazioni sul kayak da mare anche al di fuori degli stretti ambiti della canoa, organizzando incontri con il pubblico e presentazioni, divulgando materiale informativo sulla canoa;
- l) svolgere attività di acquisto collettivo di materiale tecnico sportivo da distribuire tra i soci e i tesserati secondo il principio "dell'economia solidale" senza l'applicazione di alcun ricarico secondo le modalità di funzionamento dei gruppi di acquisto solidale;
- m) promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- n) svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività e

necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Tutti i materiali, impianti ed attrezzature e quant'altro in proprietà od in concessione dell'associazione od altrimenti in suo possesso ed in breve quindi l'universalità dei beni e diritti, come anche eventuali rimanenze, non potranno avere altra destinazione che non sia quella di conseguire - direttamente od indirettamente - gli scopi sociali e di potenziarne l'attività, a totale ed unico vantaggio dello sport dilettantistico.

L'Associazione potrà, svolgere le seguenti attività purché siano connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie: compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall'Associazione.

Art. 5 - Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

L'associazione riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione stessa risulti affiliata.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva dilettantistica. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Laddove richiesto dalle normative federali l'Associazione s'impegna a convocare, con cadenza coerente con le norme

federali, le riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnico che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente dell'associazione oltre a convocare e presiedere le riunioni, custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante per il costante aggiornamento degli atti federali.

L'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" - e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ.ve mod.ni ed int.ni.

Art. 6 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 7 - Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, senza distinzione di sesso razza e religione, che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli. Non possono essere ammessi soci temporanei. E' pertanto escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

I Soci si distinguono in:

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Insegnanti
- c) Soci Onorari

Sono Soci Ordinari coloro che intendono sostenere l'attività dell'Associazione con il loro contributo, condividendone gli scopi e partecipando alla vita associativa.

Sono Soci Insegnanti coloro che, essendo in possesso di un

Attestato di Tecnico di canoa, intendono prestare fattivamente la propria opera di Insegnante per il raggiungimento degli scopi sociali. Essi devono presentare domanda di ammissione ed essere in possesso dei requisiti previsti dai programmi di istruzione vigenti.

Sono Soci Onorari coloro che si sono distinti per meriti sportivi e culturali e/o hanno acquisito meriti particolari per le attività dell'Associazione. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo.

La distinzione di denominazione tra i soci è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti i Soci hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i Soci e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chiunque intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo dell'Associazione impegnandosi ad attenersi al presente statuto, ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione competenti nonché a mantenere in regola la propria posizione amministrativa secondo la categoria sociale di appartenenza.

La richiesta di ammissione non ha effetto se non è accompagnata dal pagamento della quota associativa.

La validità della qualità di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio di non ammissione deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale dei soci da proporsi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di non ammissione verrà restituita la quota associativa versata dall'aspirante socio all'atto della richiesta.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

Ad ogni Socio verrà rilasciata la tessera sociale di Sottocosta non cedibile né trasmissibile ed in tal modo acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio Sottocosta. Sarà possibile ottenere anche, ad integrazione, le tessere delle altre organizzazioni nazionali od estere a cui

Sottocosta può iscriversi od affiliarsi.

Art 9 - Diritti dei Soci

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

I soci hanno diritto di:

1. Partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'associazione e di utilizzare le strutture sociali.
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale.
3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età.

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I Soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Art. 10 - Doveri dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti:

1. ad osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva;
2. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
3. al pagamento entro il 31 gennaio della quota associativa annuale;
4. al rispetto, per i Soci Insegnanti, degli obblighi definiti dai programmi di istruzione in vigore;
5. ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Il Socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto e il regolamento, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione delle eventuali sanzioni.

Le quote associative vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo in funzione dei progetti di attività dell'Associazione.

Sono previsti importi differenziati per i soci Ordinari e per i soci Insegnanti sulla base del loro diverso status e dei differenti programmi ad essi dedicati.

Art. 11 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento;
- c) venir meno, per i Soci Insegnanti, dei requisiti amministrativi previsti dai programmi di istruzione vigenti;
- d) esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, che svolga o che tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione, che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e) scioglimento dell'Associazione;
- f) decesso.

Il provvedimento di esclusione viene deliberato dal Consiglio Direttivo sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso socio attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Il Socio Insegnante, dichiarato decaduto, può essere riammesso nell'Associazione secondo quanto previsto dai programmi di istruzione vigenti.

Il Socio può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia quando la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.

Al Socio decaduto, escluso o che ha esercitato il recesso non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti.

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei soci.
- 2) Il Consiglio Direttivo.
- 3) Il Presidente.
- 4) La Commissione Nazionale di Istruzione (C.N.I.).
- 5) Il Collegio degli Insegnanti di Sottocosta (C.I.).
- 6) Il Collegio dei Probiviri
- 7) Il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

Art. 13 - Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed

è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica culturale sportiva che il presente statuto contiene.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 14 - Convocazione

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vicepresidente entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea Straordinaria è convocata, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, su richiesta di almeno un quinto del totale dei Soci, con diritto di voto ed in regola con il versamento della quota sociale, che dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" presso la sede legale dell'associazione, con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data della riunione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta elettronica "e-mail", pubblicazione sul sito internet dell'associazione nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo per consentirne la massima diffusione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente

gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione. A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione può contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con l'associazione, nei quali gli intervenienti possono affluire; in aggiunta o in alternativa potrà essere indicato l'indirizzo della piattaforma informatica utilizzata per il collegamento.

Art. 15 - Diritti di partecipazione

Hanno diritto di partecipazione tutti i soci, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci e siano in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. In caso di Soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato Il Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro Socio associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe

Art. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) elegge ogni quattro anni, tra Soci maggiorenni, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri;
- c) elegge, se lo ritiene opportuno e se previsto inderogabilmente dalla legge, il Collegio dei revisori o il revisore unico;
- d) approva eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento associativo predisposti dal Consiglio Direttivo ad esclusione dei regolamenti a carattere tecnico e delle norme per gli Insegnanti, che sono di competenza della Commissione Nazionale di Istruzione;
- e) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione, la messa in liquidazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 17 - Validità assembleare

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente

costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che non può essere convocata nello stesso giorno dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria quanto l'assemblea straordinaria, salvo quanto in seguito previsto, sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno dei due terzi dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quinto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima ed in seconda convocazione mentre è sufficiente la presenza di almeno metà degli stessi in seconda convocazione.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

I verbali assembleari sono conservati, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, previa affissione nei locali dell'Associazione medesima e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblee.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque ad undici componenti e comunque di numero dispari,

determinato dall'Assemblea dei Soci ed eletti dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario con funzione di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e saranno rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento dell'incarico.

La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l'associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8 D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell'Associazione tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre membri del Consiglio.

Le convocazioni sono fatte a mezzo "e-mail", ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, che potrà prevedere anche lo svolgimento della riunione per audioconferenza o videoconferenza. In caso di riunione per audioconferenza o videoconferenza, il Consiglio Direttivo si considererà validamente costituito a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della riunione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Presidente, nel caso sia necessario deliberare su

argomenti che rivestono carattere di urgenza, può sottoporre la questione ai componenti del consiglio direttivo trasmettendo via e-mail una proposta di delibera, chiedendo loro di esprimere il proprio voto con lo stesso mezzo. Le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo sono considerate validamente assunte ed immediatamente efficaci salvo la successiva formalizzazione nella prima riunione utile previo verifica da parte dei presenti della regolarità dei voti raccolti.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare. Gli invitati hanno solo voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Non è ammesso l'intervento per delega. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere con la maggiore anzianità da Socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e in caso di parità è prevalente il voto del Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario della stessa.

I verbali sono conservati, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblee.

Art. 20 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto fra l'altro, a titolo di esempio, al Consiglio:

- a) attuare le finalità previste dallo statuto e curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
- c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;
- d) stabilire l'importo delle quote sociali;
- e) redigere i regolamenti interni ad eccezione di quelli - a carattere tecnico e rivolti agli Insegnanti - di competenza della Commissione Nazionale di Istruzione;
- f) approvare i piani economici annuali preventivi elaborati e trasmessi dalla Commissione Nazionale di Istruzione (C.N.I.) e dal Collegio degli Insegnanti (C.I.);
- g) ricevere le relazioni annuali sull'attività svolta redatte dalla C.N.I. e dal C.I. e riferire del loro

- operato in Assemblea;
- h) ricevere i verbali delle sedute della C.N.I. e del C.I.;
 - i) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
 - j) deliberare sulla domanda di ammissione dei Soci Ordinari;
 - k) recepire, approvare e formalizzare le disposizioni emanate dalla C.N.I. in merito all'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci Insegnanti sulla base dei Regolamenti ad essi riferiti;
 - l) recepire, approvare e formalizzare le nomine espresse dalla C.N.I. relative al coordinamento interno ed agli incarichi nel Settore Tecnico-Didattico per l'Istruzione e la Formazione nonché per l'attività editoriale di materiali didattici di Sottocosta;
 - m) recepire, approvare e formalizzare le nomine espresse dal C.I. di Sottocosta relative al coordinamento interno ed ai referenti territoriali;
 - n) nominare annualmente l'incaricato per le attività sportive di Sottocosta nonché gli incaricati ed i responsabili dei progetti per gli altri ambiti di attività - Culturale, di Diffusione, di Comunicazione ed Editoriale a fine divulgativo - in cui si articola la vita dell'associazione;
 - o) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
 - p) impostare relazioni culturali con le altre organizzazioni nazionali od estere del settore canoa-kayak;
 - q) proporre e deliberare sulla nomina dei soci onorari.

Art. 21 - Eleggibilità ed incompatibilità

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione, secondo quanto previsto dal "Regolamento sullo svolgimento delle assemblee dell'associazione".

I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) aver acquisito la qualità di socio da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell'assemblea;
- c) essere in regola con il versamento delle quote sociali;
- d) non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni o dal CIP, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva come previsto

dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

- e) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI o del CIP, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- g) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

Art. 22 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, controlla il funzionamento dell'Associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Ha la firma per tutte le operazioni sociali e la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio per il Sodalizio e di nominare allo scopo avvocati.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) firma gli atti e ne delega la firma;
- d) convoca l'Assemblea sociale.

È autorizzato ad aprire un conto corrente a nome dell'associazione depositando la propria firma.

Art. 23 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 24 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

È autorizzato ad aprire un conto corrente a nome dell'associazione depositando la propria firma.

Art. 25 - Decadenza

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso

dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, che abbia ricevuto almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto e che resta in carica fino allo scadere dell'intero mandato. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro trenta giorni l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.

Art. 26 - La Commissione Nazionale di Istruzione

La Commissione Nazionale di Istruzione (C.N.I.) è l'organo tecnico-didattico di Sottocosta impegnato nel campo degli Studi su Istruzione e Formazione per la canoa ed è composta dai Formatori dei Tecnici di canoa qualificati secondo le specifiche previste dai programmi di istruzione vigenti. L'organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività Tecniche, Didattiche, di Istruzione e di Formazione di Sottocosta è demandata alla Commissione Nazionale di Istruzione. La C.N.I. elegge annualmente tra i propri membri un Coordinatore, il quale nomina un responsabile per ognuna delle tre Aree di riferimento: Area Tecnica per le Capacità di Pagaiata, Area Interdisciplinare per le Conoscenze Tecniche, Area Metodologico - Didattica per la Capacità di Insegnamento.

Il Coordinatore della C.N.I. nomina il responsabile dei programmi di istruzione e formazione con funzione di Direttore dei Corsi e degli Aggiornamenti per Tecnici.

Il Coordinatore della C.N.I. nomina, inoltre, un responsabile per le attività di editoria di materiali didattici di Sottocosta.

La C.N.I. si riunisce almeno una volta l'anno per eleggere il Coordinatore, per fare il punto sullo stato dei lavori e per definire obiettivi e programmi.

Le riunioni sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, che potrà prevedere anche lo svolgimento della riunione per audioconferenza o videoconferenza.

In caso di riunione per audioconferenza o videoconferenza,

la C.N.I. si considererà validamente costituita a condizione che:

- sia consentito al Coordinatore di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della riunione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui si trova il Coordinatore.

Le riunioni vengono considerate valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Vigè il principio del voto singolo. È ammesso l'intervento per delega da conferire in forma scritta ad un altro Formatore. Non è consentito il cumulo delle deleghe.

Il Coordinatore può formulare e trasmettere via e-mail proposte ai componenti della C.N.I. chiedendo loro di esprimere il proprio voto con lo stesso mezzo. Le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della C.N.I. sono considerate valide ed immediatamente efficaci e saranno formalizzate nella prima riunione utile previo verifica da parte dei presenti della regolarità dei voti raccolti.

Alle riunioni della C.N.I. è invitato, con funzioni consultive, il Coordinatore del Collegio degli Insegnanti di Sottocosta. I verbali delle sedute della C.N.I. vengono trasmessi al Consiglio Direttivo di Sottocosta ed al Collegio degli Insegnanti. Il piano economico annuale preventivo è trasmesso al Consiglio Direttivo per l'approvazione finanziaria. La C.N.I. riceve i verbali delle sedute del Collegio degli Insegnanti di Sottocosta.

La C.N.I. cura l'istruzione e la formazione degli insegnanti di canoa attraverso l'organizzazione di corsi e aggiornamenti per Tecnici stabilendone linee guida e contenuti in conformità con i programmi di formazione dei quadri tecnici della FICK; alla C.N.I. compete inoltre la stesura dei testi di riferimento e dei manuali di istruzione. La C.N.I. elabora ed aggiorna periodicamente i programmi di istruzione per i tecnici ed i praticanti di canoa; la C.N.I. gestisce l'albo societario degli Insegnanti di Sottocosta.

Alla Commissione Nazionale di Istruzione è attribuita la

prerogativa di sviluppare i rapporti di collaborazione con le altre organizzazioni nazionali od estere del settore canoa-kayak per la realizzazione di progetti tecnico-didattici di istruzione e formazione.

Alla C.N.I. compete anche la supervisione sulle proposte editoriali di Sottocosta per la realizzazione e la pubblicazione di articoli, testi e video divulgativi sulle attività di canoa da mare.

La C.N.I. verifica ed approva, sulla base della corrispondenza con gli standard di insegnamento e di pratica le iniziative di canoa da mare presentate dagli Insegnanti e dai Soci Ordinari dell'Associazione al fine del riconoscimento di questi progetti da parte di Sottocosta.

La C.N.I. soprintende alla pianificazione ed al coordinamento delle manifestazioni e degli eventi di kayak da mare di rilevanza nazionale ed internazionale.

La C.N.I. può programmare delle attività di scuola svolte con il supporto degli Insegnanti Sottocosta per promuovere l'insegnamento della canoa, particolarmente del kayak da mare e la pratica della canoa organizzando corsi, uscite in ambiente ed iniziative volte allo sviluppo del settore. Le attività di scuola proposte in tale ambito vengono effettuate nel nome di Sottocosta ed in armonia con gli scopi dell'Associazione.

Alla C.N.I. spetta inoltre inviare al Consiglio Direttivo dell'Associazione una relazione annuale sull'attività svolta, esprimendo eventuali pareri sulle linee di sviluppo di Sottocosta.

Art. 27 - Il Collegio degli Insegnanti

Il Collegio degli Insegnanti (C.I.) è l'organo tecnico-didattico di Sottocosta impegnato nel campo Applicativo del kayak da mare ed è composto dai Tecnici di canoa qualificati secondo le specifiche previste dai programmi di istruzione vigenti. Il Collegio degli Insegnanti collabora con la C.N.I. per l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività Tecniche, Didattiche, di Istruzione e di Formazione di Sottocosta.

IL C.I. elegge annualmente tra i propri membri un Coordinatore, il quale nomina un referente per ognuna delle tre zone geografiche di riferimento: Nord, Centro, Sud Italia. Il Coordinatore del C.I. partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni della C.N.I.

Il C.I. si riunisce almeno una volta l'anno per eleggere il Coordinatore, per fare il punto sullo stato dei lavori e per definire obiettivi e programmi.

Le riunioni sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, che potrà prevedere anche lo svolgimento della riunione per audioconferenza o videoconferenza.

In caso di riunione per audioconferenza o videoconferenza,

il C.I. si considererà validamente costituito a condizione che:

- sia consentito al Coordinatore di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della riunione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui si trova il Coordinatore.

Le riunioni sono considerate valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti; è ammesso l'intervento per delega da conferire in forma scritta ad un altro Insegnante. Non è consentito il cumulo delle deleghe.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti; vige il principio del voto singolo, i verbali delle sedute del C.I. sono trasmessi al Consiglio Direttivo di Sottocosta ed alla Commissione Nazionale di Istruzione.

Il piano economico annuale preventivo viene trasmesso al Consiglio Direttivo per l'approvazione finanziaria. Il C.I. riceve i verbali delle sedute della C.N.I.

Il Coordinatore può formulare e trasmettere via e-mail proposte ai componenti del C.I. chiedendo loro di esprimere il proprio voto con lo stesso mezzo.

Le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del C.I. sono considerate valide ed immediatamente efficaci e saranno formalizzate nella prima riunione utile previo verifica da parte dei presenti della regolarità dei voti raccolti.

Il C.I. recepisce, applica, sperimenta sul campo e sviluppa gli indirizzi tecnici e didattici che vengono espressi dalla C.N.I. attraverso testi di riferimento, manuali e note informative. Al C.I. compete elaborare e trasmettere alla C.N.I. - per i successivi approfondimenti - le informazioni di ritorno, le esperienze e le valutazioni sugli orientamenti tecnici e didattici indicati dalla C.N.I., in funzione della massima corrispondenza tra le fasi di studio e di applicazione delle linee guida Sottocosta.

Il C.I. organizza riunioni tra gli Insegnanti, incontri tecnici di approfondimento e momenti di ritrovo tra gli Insegnanti ed i pagaiatori.

Il C.I. sostiene le iniziative di insegnamento e di pratica - presentate dagli Insegnanti e dai soci Ordinari - che

vengono approvate dalla C.N.I. e dal Consiglio Direttivo con il riconoscimento da parte di Sottocosta.

Il C.I. segnala alla C.N.I. e dal Consiglio Direttivo le manifestazioni e gli eventi di canoa di rilevanza nazionale ed internazionale partecipando alla promozione, alla preparazione ed alla realizzazione di tali occasioni.

Il C.I. fornisce un adeguato supporto ai programmi di canoa impostati dalla C.N.I. e dal Consiglio Direttivo nel nome di Sottocosta ed in armonia con gli scopi dell'Associazione; tali attività di scuola e di pratica vengono svolte per la promozione dell'insegnamento e della pratica della canoa e sono realizzate attraverso corsi, uscite in ambiente ed altre iniziative volte allo sviluppo del settore.

Al Collegio degli Insegnanti spetta inoltre inviare al Consiglio Direttivo dell'Associazione una relazione annuale sull'attività svolta, esprimendo eventuali pareri sulle linee di sviluppo di Sottocosta.

Art. 28 - Collegio dei Proviviri

L'Assemblea dei soci provvede ad eleggere il Collegio dei Proviviri composto da tre membri scelti tra i soci con la maggiore anzianità.

I componenti del Collegio eleggono, nella prima seduta, il Presidente ed il Segretario.

Al Collegio dei Proviviri sono demandate le seguenti funzioni:

- esercitare l'alta vigilanza per il rispetto da parte degli organi dell'associazione delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti;
- intervenire per l'amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero nell'associazione, senza pregiudizio per l'esercizio della potestà disciplinare;
- esprimere pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- convocare l'assemblea dei soci in caso di trasgressione, da parte degli organi dell'associazione

Il Collegio dei Proviviri è convocato almeno dieci giorni prima della data della riunione dal suo Presidente con apposito invito contenente l'ordine del giorno da trattare; in assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano d'età. Le sedute sono valide solamente se risulta presente la maggioranza dei componenti. Delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

Il Collegio dei Proviviri delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda lo scrutinio segreto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 29 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori, se eletto, è composto da tre

membri di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto con votazioni separate, una per il presidente e una per gli altri due membri.

I membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra soggetti, anche non soci, iscritti nell'albo dei revisori contabili.

Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss, cod. civ..

Art. 30 - Risorse economiche - Fondo Comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote di ammissione, quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- b) quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- g) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- h) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita.

L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise

di partecipazione trasmissibili a terzi.

Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86 le quote o contributi associativi sono intrasmissibili. Le quota e contributo associativo non sono rivalutabili o restituibili.

Art. 31 - Esercizio sociale e rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Art. 32 - Prestazioni di Lavoro e Volontari

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Art. 33 - Pubblicità e Trasparenza degli Atti Sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconto annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle eventuali spese relative.

Articolo 34 - Le sezioni - trasformazione - Terzo settore

L'assemblea dei soci potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Articolo 35 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei probiviri che assumerà le funzioni di collegio arbitrale.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio

arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

L'arbitrato avrà sede presso i locali dell'associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 36 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Art. 37 - Norma Finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento allo statuto e ai regolamenti del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI a cui l'associazione stessa risulta affiliata nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private ed in subordine alle norme del codice civile.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il CONI, le FSN, EPS e DSA alle quali l'Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

F.TO: GIORGIO RACCA

F.TO: GIANFRANCO BENETTI NOTAIO